

Avv. Danilo Granata
C.so L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100
Via della Repubblica 65 – Belvedere M.mo (Cs) 87021
Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it ;
Cell: -3479632101

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO –
SEDE DI ROMA – Sez. IIIB**

**Ricorso per motivi aggiunti
(nel giudizio NRG 6744)**

Nell'interesse di: **Marilena Labianca**, CF: LBNMLN77A44C983A, nata a Corato (Ba) il 4.1.1977 e residente in Via Luigi Einaudi, 30 - 70033 Corato (Bari), rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: danilogranata23@pec.it ; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.452427, *ricorrente*;

contro: il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t., con sede istituzionale al Palazzo del Ministero della pubblica istruzione – Viale di Trastevere 76/a, Roma; il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., con sede istituzionale in Via Michele Carcani, 61 – Roma, **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, in persona del Direttore Generale p.t, sedente in Via Sigismondo Castromediano, 123 - 70126 – BARI, **l'Ufficio Scolastico regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t., sedente in Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli NA, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *resistenti*;

nei confronti di: **DALOISO Gennaro**, Via D'Abundo,14 – 76121 Barletta (BAT); **TAMBURRANO Francesco**, Via Pasquale Cirpoli,8–71013- San Giovanni Rotondo (FG), *controinteressati*.

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti, ammissione con riserva alla prova successiva anche di recupero/suppletiva e adozione di ogni altra misura cautelare idonea, nella prossima Camera di consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) Del **provvedimento prot. n. 31186 del 20 luglio 2022** dell'USR Puglia recante la Graduatoria di merito del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente, nella parte relativa alla classe di concorso A021 - Geografia nella scuola secondaria di II grado;

- 2) delle convocazioni, delle immissioni in ruolo nonché di eventuali contratti di lavoro stipulati nelle more del giudizio;
- 3) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale;

***coniuntamente agli atti già impugnati con ricorso principale
per l'accertamento***

del diritto della ricorrente ad essere riconosciuta *idonea* in riferimento alla prova scritta, con punteggio rettificato *in melius* per i quesiti di cui in narrativa, e consequenziale del diritto della medesima a partecipare alle successive prove concorsuali relative alla procedura selettiva di cui è causa, anche da espletarsi in forma suppletiva;

per la condanna

dell'Amministrazione resistente a disporre l'ammissione della ricorrente alle successive prove concorsuali previste per la classe di concorso A21.

Con richieste istruttorie.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione dei sottoscritti difensori.

Premessa in fatto

Con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (di seguito chiamato bando) è stata indetta la procedura concorsuale è stata bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale per la copertura di complessivi 25.000 posti comuni e di sostegno autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, secondo quanto riportato all'Allegato 1 del bando. Con Decreto Dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020 è stato disposto l'incremento dei posti da destinare alla procedura concorsuale, secondo gli Allegati 1 e 2 che sostituiscono i precedenti.

Le prove concorsuali si sarebbero svolte a livello regionale.

Il calendario delle prove scritte è stato pubblicato con Avviso del 23 febbraio 2022.

Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi costituisce ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter del Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso. L'USR responsabile della procedura è competente all'attestazione della relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al

medesimo grado e delle attestazioni è indicata all'Allegato D al Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020.

E' stato, poi, adottato il DD 749 del 1 luglio 2020 concernente Disposizioni integrative del decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante *Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*.

In seguito, è stato diffuso il decreto dipartimentale 23 del 5/1/2022 con cui vengono apportate, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 59, comma 11, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni BIS), le occorrenti modificazioni al bando di indizione della procedura concorsuale, con salvezza di tutte le domande di partecipazione – ad eccezione delle classi di concorso STEM – e di ogni disposizione per quanto non diversamente previsto.

É stato altresì diffuso il testo del decreto ministeriale 326 del 9/11/2021 (regolamento concorsuale). Per le discipline STEM (A20, A26, A27, A28 e A41) un successivo decreto ha disciplinato la riapertura dei termini di partecipazione alla procedura concorsuale.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 250 punti così suddivisi:

- 100 per la prova scritta,
- 100 per la prova orale,
- 50 per i titoli culturali e professionali.

Sia la prova scritta che orale si considerano superate con un punteggio di almeno 70/100.

La prova scritta del concorso, la prima delle due fasi previste dalla nuova procedura di selezione, consiste in una prova computer based a risposta multipla, dalla durata di 100 minuti e consistente nella risoluzione di un totale di 50 quesiti, distinti per procedura come segue per i posti comuni:

- **40 quesiti** a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;
- **5 quesiti** a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- **5 quesiti** a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

In caso di risposta esatta il sistema attribuiva 2,00 pt.; in caso di risposta errata 0.

I candidati superanti la precedente prova scritta, con un punteggio di almeno 70/100 punti, accedono alla prova successiva, che in base alla classe di concorso, può essere pratica/orale. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese, nonché della specifica capacità didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica speciale.

Per quanto Qui rileva, l'Allegato A al bando prevedeva che, in relazione alla classe di **Concorso A21 (GEOGRAFIA)**, il candidato avrebbe dovuto dimostrare competenze in merito alle seguenti tematiche: “- *le principali coordinate spazio-temporali; - geografia della popolazione: il popolamento della Terra e le caratteristiche dei primitivi insediamenti antropici; le dinamiche migratorie (storiche e contemporanee); l'insediamento rurale e urbano; morfologia e funzioni urbane; i processi di urbanizzazione; la questione demografica; - geografia culturale e geografia economica: le diversità culturali (lingue, religioni); le risorse dell'agricoltura e l'utilizzo del suolo, l'allevamento, la pesca, le risorse minerarie; le fonti energetiche; l'industria e le grandi regioni industriali; il ruolo delle imprese multinazionali; il commercio; le grandi vie del commercio dall'antichità all'età contemporanea; la new economy e l'e-commerce; le comunicazioni e le mobilità; le basi geografiche delle grandi reti di comunicazione terrestri, acquee e aeree; nuove tecnologie e impatto sul mercato; - geografia politica: potere e territorio alle varie scale geografiche; lo Stato (territorio, popolazione e sovranità); le forme di governo; gli squilibri fra le aree del mondo, le aree instabili e le conseguenze globali; - caratteristiche fisico-ambientali, politiche, socioculturali ed economiche relative all'Italia, all'Europa, ai continenti extra-europei; - conseguenze del cambiamento climatico globale e conferenze internazionali; la crisi delle risorse naturali.*”

Per tale classe di concorso, tra le altre, si prospettava l'aggregazione territoriale tra la regione Campania e la regione Puglia.

Il quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta della classe di concorso in questione è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione. I quesiti sarebbero stati mirati ad accertare conoscenze e competenze relative agli ambiti: degli strumenti geografici, compresi quelli

introdotti dalle nuove tecnologie, e alle coordinate spazio-temporali della geografia della popolazione e della geografia culturale; della geografia economica e della geografia del turismo; dell'educazione civica e dell'educazione alla sostenibilità; delle metodologie didattiche disciplinari; della geografia politica; dei concetti base della geografia, quali paesaggio, regione, ambiente, territorio, sviluppo sostenibile e globalizzazione; della geografia fisica e della geomorfologia. A questi, si sarebbero aggiunti: 5 quesiti sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2; 5 quesiti finalizzati all'accertamento delle competenze digitali

A seguito della prova scritta, ogni candidato avrebbe quindi ottenuto un punteggio, e se superiore a 70/100esimi sarebbe stato dichiarato idoneo e ammesso al successivo step procedurale. Sarebbe seguita, quindi, la valutazione dei titoli dichiarati *ex ante* e sarebbe poi infine stata formata la Graduatoria.

Si specifica che, una volta terminata la prova scritta, il *pdf* contenente la medesima (cfr. Esito prova ricorrente allegato in atti) e indicante tutte le domande con relativo punteggio sarebbe stato accessibile sul sito <https://www.miur.gov.it/-/piattaforma-concorsi-e-procedure-selettive> soltanto in un secondo momento, e non direttamente *in loco* terminata la prova, ove invece si poteva apprendere soltanto il punteggio totale conseguito.

Orbene, in tale contesto, la ricorrente, Marilena Labianca, ha partecipato al concorso per la Classe di Concorso A021 in Puglia, con aggregazione territoriale in Campania, sostenendo la prova scritta in data 04.04.2022 e conseguendo un punteggio di 66/100esimi e quindi insufficiente per essere ammessa ai successivi step, e quindi per n. 2 quesiti non è risultata idonea.

Tuttavia, il test sottoposto è stato connotato da diversi quiz ambigui, la cui presenza hanno condizionato negativamente l'esito della prova impedendole l'acquisizione dell'idoneità.

La ricorrente ha potuto visualizzare la prova a partire dal 10.04.2022 e cioè al momento in cui le è stato consentito di estrapolare il *file pdf* (Esito prova allegato in atti) direttamente dal sistema telematico ministeriale, all'interno della propria area personale, ed è da questo momento che ha avuto piena conoscenza dell'illegittimità dei quesiti sottoposti in sede di prova.

La procedura concorsuale è andata avanti: in data 14.04.2022 è stato pubblicato il calendario delle prove orali con l'elenco degli ammessi; sono state svolte in

Campania (accorpamento Puglia – Campania) le prove orali , le quali risultano terminate in data 08.06.2022.

Pertanto, Marilena Labianca adiva Codesto Giudice proponendo ricorso avverso l'esito prova al fine di vedersi aggiornare il punteggio per via della presenza dei detti quiz ambigui.

All'esito dell'udienza camerale del 12.07.2022 il Tar ordinava alle resistenti, con Ordinanza cautelare n. 4511/2022, di fornire chiarimenti in giudizio circa la formulazione dei quiz oggetto di contestazione.

Epperò, nelle more del giudizio, e precisamente in data 20.07.2022, l'USR Puglia pubblicava la Graduatoria di merito anche per la classe di concorso A021 con conseguenti immissioni in ruolo e convocazioni. Graduatoria illegittima in via derivata. Chiarimenti, ad oggi, non ancora forniti.

Pertanto, si avanza il presente gravame per i seguenti motivi di

DIRITTO

Illegittimità derivata della Graduatoria

In primo luogo , si evidenzia che il provvedimento impugnato, con i presenti motivi aggiunti, è atto strettamente connesso ai provvedimenti gravati con ricorso originario, ponendosi quale ulteriore atto lesivo della sfera giuridica ed economica e personale della ricorrente. Sicché con il presente atto si deduce la illegittimità del predetto provvedimento in via derivata, rimandandosi espressamente ai motivi di diritto del ricorso principale , che costituiscono quindi, parte integrante del presente atto da intendersi qui richiamati e trascritti, e dal cui accoglimento consegue l'illegittimità anche in via derivata degli atti oggi impugnati.

In particolare, nella Graduatoria per la c.d.c. A021 non compare il nominativo della ricorrente e ciò esclusivamente per via di un quiz contenente domande ambigue.

I motivi del ricorso principale sono riportati di seguito letteralmente:

- 1. Violazione e/o falsa applicazione dell'Allegato A della *lex specialis*;**
- 2. Violazione e/o falsa applicazione del quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta – classe di concorso A21;**
- 3. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità;**
- 4. Violazione del principio di proporzionalità;**
- 5. Violazione del principio del legittimo affidamento;**
- 6. Violazione del principio della *par condicio concorsorum*;**
- 7. Ingiustizia grave e manifesta;**
- 8. Difetto istruttorio;**
- 9. Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 35, co. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i.;**

10. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487;

11. Violazione e falsa applicazione degli artt. 404 ss. del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297;

12. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 cost.

Il profilo di illegittimità della procedura posta in essere si rinviene nella circostanza che la selezione si è fondata su diversi quiz ambigui.

La predisposizione di tale quesito, invero, ha prodotto uno sviamento ingiustificato nella preparazione della candidata, ingenerando confusione e quindi falsificando l'esito della selezione.

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Nella vicenda di cui è causa, il test predisposto dal Ministero resistente in riferimento alla prova scritta per la classe di concorso A021 sostenuta in Puglia dalla ricorrente è risultato del tutto inidoneo ad assicurare una selezione oggettiva ed imparziale.

Al riguardo, occorre, innanzitutto, evidenziare che la **domanda n. 17** *La prima scuola di pensiero geografico che fa dipendere l'organizzazione territoriale e produttiva di una determinata regione dalle relazioni e dai legami verticali tra natura e gruppi umani presenti nella regione stessa è:*

reca le seguenti opzioni di risposta sono 3

a) *il Possibilismo, l'Ecologismo umanista e lo Storicismo di matrice culturale francese (soluzione indicata)*

b) *la New Cultural Geography di matrice culturale anglosassone*

c) *il Funzionalismo, lo Strutturalismo e l'analisi spaziale di matrice culturale europea e nordamericana*

d) il Determinismo e l'Ambientalismo di matrice culturale tedesca (risposta della ricorrente)

Orbene in riferimento a tale quiz, la risposta della ricorrente è *sine dubio* la più corretta tra quelle disponibili. La spiegazione, avvalorante la risposta della ricorrente, si trae dalla definizione di A. Vallega (Geografia umana. Teorie e prassi, 2004, pp. 16-17), a mente di cui **“Determinismo ambientale: concezione secondo la quale l'ambiente governa il comportamento umano. Ratzel attribuì notevole rilevanza all'ambiente per spiegare i**

modi con cui le comunità umane si dispongono sul territorio, si muovono e sfruttano le risorse naturali. Chiaramente il riferimento è alle relazioni verticali.

Ancora, Matteo Marconi, con la sua opera “La geografia di friedrich ratzel tra determinismo e neoidealismo”, pubblicata sul Bollettino Della Società Geografica Italiana (ROMA - Serie XIII, vol. VI (2013), pp. 217-237), a pag. 7, parlando del determinismo e dell’ambientalismo tedesco, afferma chiaramente che *“l’aspetto del metodo antropogeografico descritto sino ad ora è un adattamento del modello offerto dalle scienze naturali e spiega l’influenza del solo elemento del suolo nello spazio, che in realtà comprende anche l’uomo e l’idea politica. L’influenza del suolo sullo Stato e sulla vita degli uomini è valutata in base al metodo sperimentale galileiano, adatto a rappresentare un elemento materiale. I risultati, a questo punto, saranno portati nella molteplicità delle relazioni spaziali, che costituiscono la vera cifra del metodo ratzeliano”* (cfr. doc. versata in atti).

In effetti, Ratzel – teorico del determinismo tedesco - inserì il problema del luogo, chiedendosi quale significato assumessero le cose sulla base delle relazioni descrivibili a partire da una certa posizione. E, dunque, la risposta della ricorrente non può considerarsi errata, poiché coerente all’oggetto del quesito.

Conseguentemente, la ricorrente in relazione a tale quesito ha diritto a vedersi assegnare dunque il + 2,00.

Il test, tuttavia, presenta altri quiz ambigui.

Ebbene, la **domanda 46** recita *Se chiedo agli studenti di indicarmi sulla carta geografica la posizione dei principali deserti o quella delle aree più popolate del mondo, quale competenza sto coinvolgendo?* con le seguenti opzioni di risposta

- a) localizzare oggetti e fenomeni per individuarne la dimensione spaziale* (soluzione indicata dalla P.a.)
- b) individuare i diversi punti di vista nella valutazione dei luoghi e dei loro valori*
- c) comparare regioni e territori a scale diverse*
- d) interpretare le relazioni ambientali in relazione al ruolo dei sistemi economici* (risposta della ricorrente)

La risposta della ricorrente è da ritenersi corretta tanto quanto la soluzione della P.a.

La domanda fa riferimento alle "aree più popolate al mondo" e ciò non può non sottendere una indagine sulle relazioni ambientali e/o economiche che si intrecciano in quel determinato territorio. La domanda chiede di “deserti” e di “aree popolate” e quindi attiene il campo della cd. geografia della popolazione, disciplina come noto che studia la distribuzione della popolazione sul territorio e quali siano le aree più abitate e perché (tra cui non possono non rientrare le relazioni ambientali riferite ai sistemi economici). Vi sono zone del mondo, invero, più evolute, con sistemi economici più all’avanguardia e più ricche

di risorse che quindi hanno una densità demografica maggiore (si pensi alla Cina) e zone invece più povere di risorse o con sistemi economici praticamente assenti (si pensi ad esempio a talune zone dell'Africa). E, dunque, la domanda posta allo studente non può non sottendere anche questo parametro di valutazione: la densità demografica da cosa dipende? Escludere la risposta della ricorrente significherebbe non dare assolutamente peso al ruolo dell'economia nell'ambito della distribuzione demografica.

Del resto, come spiegato dalla Enciclopedia Treccani (link ipertestuale: <https://www.treccani.it/enciclopedia/popolazione>), la distribuzione della p. nello spazio geografico riguarda sia il numero sia gli aspetti qualitativi, come la struttura, l'etnia, l'istruzione, l'occupazione, il reddito e i consumi. Essa si misura in termini assoluti o in riferimento allo spazio occupato, rapportando il numero degli abitanti alla superficie, misurata in km² per gli spazi più grandi o in ha per quelli urbani. Il rapporto di densità diventa più significativo se al denominatore si considera la superficie produttiva o coltivata, o un altro tipo di spazio specializzato, per es. quello abitativo. La densità economica regionale si calcola rapportando la proporzione della p. che vive in una regione alla proporzione di ricchezza nazionale ivi prodotta. E, dunque, tenendo a mente ciò, è innegabile considerare che la domanda posta allo studente (indicare le aree più popolate e le zone deserte) sottende altresì la conoscenza delle relazioni ambientali in ordine ad un determinato sistema economico.

Il quesito presenta, quindi, due risposte corrette, tra cui quella flaggata dalla candidata ricorrente.

Ancora, altro quiz ambiguo è il n. **49** , attinente il campo informatico, in quanto – anche in tal caso – vi sono più soluzioni.

Il quesito recita *Cosa s'intende per File System*: con le seguenti opzioni di risposta:

- a) *La struttura logica con cui sono organizzati file e cartelle in una memoria di massa*
(soluzione indicata dalla P.a.)
- b) *Un Sistema operativo come Windows*
- c) *Un Hard disk su cui sono memorizzati i file*
- d) *La struttura logica con cui sono organizzati file e cartelle in una RAM* (risposta data dalla ricorrente)

Un file system è un sistema di archiviazione su un supporto di memoria che struttura e organizza in modo specifico scrittura, ricerca, lettura, memorizzazione, modifica ed eliminazione dei file. Un file system – come riferisce la nota enciclopedia on – line Wikipedia (link ipertestuale: https://it.wikipedia.org/wiki/File_system) - indica informalmente un meccanismo con il quale i file sono posizionati e organizzati su dispositivi informatici utilizzati per l'archiviazione dei dati, **ad esempio unità di memoria di massa (come unità a nastro magnetico, dischi rigidi, dischi ottici, unità di memoria**

a stato solido o anche nella RAM) o su dispositivi remoti tramite protocolli di rete. Tanto è evincibile anche da altri siti : <https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.2?topic=process-ram-file-system>

E, dunque, anche in riferimento a tale quiz la ricorrente avrebbe diritto al + 2,00 in quanto l'archiviazione dei dati può avvenire anche nella RAM. Non può esservi pertanto alternatività tra la soluzione della P.a. e l'opzione flaggata dalla ricorrente; entrambe le risposte devono dirsi esatte.

In merito a più risposte esatte in relazione al medesimo quiz (è il caso della 46 e della 49), la giurisprudenza afferma che "la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, ovvero sia state previste più risposte tutte ugualmente corrette, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile" (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035). In effetti, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempili, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n.5820).

Come noto, ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, cosicché i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e dunque da annullare (cfr. Cons. Stato, VI, sez. n. 02673/2015), in modo tale da neutralizzare l'incidenza negativa – nel caso di specie sostanziatesi nella mancata assegnazione di n. 2 pt - svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

*

Per quanto sinora argomentato, è evidente che, nella specie, l'operato della Pa ha sconfinato i limiti della ragionevolezza e della logicità e pertanto è sindacabile dal G.A. Invero, costituisce *ius receptum* che «*Pienamente scrutinabili e, come vedremo fondate, si rivelano, al contrario, le censure relative all'erroneità dei quesiti esulando la formulazione*

dei quesiti dall'area di merito o di discrezionalità amministrativa ed afferendo, al contrario, all'area delle valutazioni tecniche riportabili nell'alveo della discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo, ed anzi, a ben vedere, all'area degli accertamenti tecnici. Il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione. Lo stesso non può difatti, per sua natura, presentare quegli aspetti di opinabilità tecnica che contraddistinguono la discrezionalità tecnica contrapponendola all'accertamento tecnico, connotato invece dalla certezza della regola tecnica applicabile e dalla mancanza di opinabilità della soluzione finale che deve contraddistinguere i quesiti in esame. La formulazione dei quesiti diviene quindi, come abbiamo visto, esercizio di discrezionalità in ordine alla scelta di un argomento o di una specifica determinata domanda piuttosto che un'altra o del grado di difficoltà o approfondimento, mentre nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n.4591). Inoltre nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla» (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

In conclusione, quindi, è evidente l'illegittimità degli atti impugnati a fronte di un questionario sottoposto in sede concorsuale caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, che quindi rende la selezione in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, trasparenza ed imparzialità di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Non solo, il *modus operandi* adottato viola palesemente i principi fondamentali che caratterizzano le procedure concorsuali, sanciti dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dal momento che la selezione in parola di certo non si configura quale meccanismo oggettivo e trasparente, idoneo a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di dirigente scolastico.

*

Sotto il profilo della prova di resistenza, si osservi che:

- Se alla ricorrente venissero attribuiti i 2 pt su tutti e 3 i quiz oggetto di contestazione, otterrebbe 72 pt.;
- Se venissero attribuiti i detti punti su 2 dei 3 quiz contestati, otterrebbe in ogni caso 70.

13. Illegittimità derivata

La selezione sostenuta dai candidati della c.d.c. A21 in data 04.04.2022 (Puglia – accorpamento Campania) non è avvenuta affatto sulla base di criteri equi e uguali sicché la prova della ricorrente, e il conseguente esito, risulta inficiata dalla presenza di diversi quiz ambigui per quanto sinora narrato.

Ciò ha l'effetto diretto di rendere altrettanto illegittimi in via derivata tutti gli atti successivi attinenti la prova orale e segnatamente: i calendari, le comunicazioni e gli avvisi di inizio, l'elenco ammessi alle prove orali, le prove orali stesse (cfr. doc. versati in atti); è innegabile invero che tra tutti questi atti sussista un nesso di consequenzialità diretto tale per cui l'uno è conseguenza dell'altro.

Sulla domanda cautelare collegiale

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce per la ricorrente derivante dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che in data 20.07.2022 sono state pubblicate le Graduatorie e sono in corso le convocazioni e le immissioni in ruolo per la c.d.c. di interesse; appare, dunque, assolutamente necessario sospendere gli atti gravati nonché disporre altre misure come l'ammissione con riserva della ricorrente al successivo step procedurale così da tutelarne i diritti e le ragioni nell'attesa dell'udienza di merito. D'altra parte, la concessione delle misure cautelari in questa fase è quanto di più confacente non solo agli interessi privatistici della ricorrente ma anche alle esigenze di speditezza e di economia procedimentale della P.a. La ricorrente non partecipando alle prove successive, non avrà la possibilità di continuare l'iter concorsuale e continuare a studiare, e forse superare un concorso atteso da tantissimi anni, o eventualmente beneficiare di un eventuale scorrimento di graduatoria, anche a seguito di un esito positivo del presente giudizio. E, dunque, sarebbe necessario: **sospendere il concorso fino al riesame della posizione della ricorrente e/o ammetterla con riserva (ed eventualmente in sovrannumero) al sostenimento della prova orale da organizzarsi in forma suppletiva,** riconoscendola (sempre con riserva) come "idonea" e con un punteggio di 70/100esimi o di 72/100esimi a seconda dei quesiti ritenuti ambigui. Peraltro, ciò che conta è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile per la ricorrente, consentendole di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già effettuate a n. 2 controinteressati e lo ritenga necessario si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente o nelle altre forme ritenute più opportune, ex art. 41 c.p.a., in ragione della oggettiva difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati. La notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto, qualora Codesto Giudice la ritenga opportuna.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In via preliminare: e se ritenuto necessario e opportuno, disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune;

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice, se ritenuto opportuno, di ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativi alla formulazione della prova d'esame per la c.d.c. A21 (Geografia) sostenuta dalla ricorrente in data 04.04.2022 (Puglia);

In via cautelare: sospendere la procedura concorsuale e/o ammettere con riserva ed eventualmente in sovrannumero la ricorrente al successivo *step* procedurale (da espletarsi anche in forma suppletiva);

Nel merito: accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso, e per l'effetto: a) disporre la rettifica *in melius* del punteggio della ricorrente in riferimento ai quiz contestati annullando la graduatoria nella parte in cui non ricomprende la ricorrente; b) consequenzialmente e definitivamente, dichiarare la ricorrente ammessa al successivo step della procedura concorsuale.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione dei sottoscritti difensori. *Per quanto concerne il Contributo unificato, preme evidenziare che con il presente ricorso per motivi aggiunti, non è in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza, trattandosi di necessitata impugnazione di un secondo atto susseguente all'introduzione del ricorso principale, per gli stessi motivi dedotti con il ricorso principale e con i Motivi aggiunti, in quanto ritenuti illegittimi. Si richiede a codesto Ecc.mo TAR di dichiarare non dovuto il contributo unificato, in applicazione del principio espresso dalla Corte di Giustizia*

dell'Unione Europea (sent. n. C-61/14 del 6.10.2015), non essendo in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza.

Produzione giusta indice.

Cosenza, 07.09.2022

Avv. Danilo GRANATA